

Estratto del patto parasociale pubblicato ai sensi degli artt. 122 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e 129 del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 19971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato e integrato ("Regolamento Emittenti")

INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.p.A.

Ai sensi dell'art. 122 del TUF e dell'art. 129 del Regolamento Emittenti, si rende noto quanto segue.

1. Parti del Patto

In data 24 febbraio 2026, Oak Holdings 1 GmbH ("**OAK 1**"), Epeo S.r.l. ("**Epeo**") e Oak Consortium TopCo Limited ("**Oak Consortium TopCo**") e, congiuntamente a OAK 1 ed Epeo, le ("**Parti**"), hanno sottoscritto un patto parasociale (il "**Patto**") avente ad oggetto azioni ordinarie di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. ("**INWIT**" o la "**Società**").

2. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto

Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. con sede in Milano, Via Gaetano Negri 1, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Monza-Brianza e Lodi al n. 08936640963, capitale sociale pari a Euro 600.000.000, le cui azioni sono quotate sull'Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

3. Strumenti finanziari oggetto del Patto

Il Patto ha ad oggetto n. 350.409.870 azioni ordinarie di INWIT, detenute indirettamente da OAK 1, rappresentative del 37,60% del capitale sociale della Società con diritti di voto, nonché le azioni ordinarie di INWIT rivenienti dal *prepaid total return swap forward* sottoscritto da Epeo, che le attribuisce la facoltà di acquisire una partecipazione fino all'1,5% del capitale sociale con diritto di voto (pari a circa n. 13.978.350 azioni ordinarie INWIT), restando salva la facoltà, in virtù di autorizzazioni societarie, di effettuare ulteriori incrementi della partecipazione nel rispetto delle condizioni previste dal Patto e, in ogni caso, entro i limiti tali da non determinare l'insorgere di un obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto (le "**Azioni Conferite**").

4. Natura delle pattuizioni rilevanti

Il Patto contiene pattuizioni rilevanti ai sensi dell'articolo 122, commi 1 e 5, lettere a), b) e c) del TUF. In particolare, il Patto disciplina: (i) l'esercizio dei diritti di voto inerenti alle Azioni Conferite, prevedendo obblighi di preventiva consultazione tra le Parti e l'impegno di Epeo a esercitare i diritti di voto conformemente alle indicazioni rese per iscritto da OAK 1; (ii) la presentazione e il voto di una lista congiunta in occasione del rinnovo degli organi sociali della Società; (iii) taluni obblighi e limitazioni relativi all'acquisto di ulteriori azioni della Società, inclusa una disciplina volta a prevenire l'insorgere dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria ai sensi della normativa applicabile; (iv) una procedura di diritto di primo acquisto in relazione a eventuali acquisti futuri di azioni INWIT da parte di Epeo o di sue affiliate; (v) un impegno a non promuovere offerte pubbliche di acquisto volontarie sulla Società senza il preventivo consenso di OAK 1, nei termini e alle condizioni previsti nel Patto.

5. Adempimenti pubblicitari

Per una più ampia descrizione del Patto, si rinvia alle relative informazioni essenziali pubblicate, ai sensi dell'art. 130 del Regolamento Emittenti, sul sito internet della Società all'indirizzo www.inwit.it.

Milano, 27 febbraio 2026